

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 96/02/2012

FATTO PROCESSUALE

Viste le segnalazioni della Guardia di Finanza Tenenza di Seveso, relativa alla società "RG srl" per l'anno d'imposta 2006, della Guardia di Finanza Tenenza di Manerbio relativa alla ditta "Alto Nord di Ce. Ca." per l'anno 2006, il PVC dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia relativo alla ditta "Ragno Car di Ra. Ni." per l'anno d'imposta 2006, visti Mod. Unico 2007 e 2008 rispettivamente per l'anno d'imposta 2006 e 2007; valutata la posizione fiscale della ditta individuale D. Ve. Is. Gi., esercente in Castel Goffredo Mantova, attività di commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, nonché i suoi rapporti con i fornitori di cui alle segnalazioni sopra richiamate, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Mantova, procedeva ad accertare a carico della ditta individuale De Vecchi Isolar Gilberto l'indeducibilità dell'IVA afferente le fatture di acquisto emesse:

- per l'anno d'imposta 2006 dai fornitori "Ragno Car di Ra. Ni.", R.G. srl e Alto Nord di Ce. Ca.;

- Per l'anno d'imposta 2007 dal fornitore "Ragno Car di Ra. Ni.";

in quanto dai controlli effettuati sui rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori suddetti si evidenziava che si era in presenza di fatture per operazioni "soggettivamente inesistenti". Date le informazioni reperite l'Ufficio, ravvisava elementi certi, gravi, precisi e concordanti tali da evidenziare lo schema tipico delle "frodi carosello".

L'Ufficio ha ritenuto che D. Ve. Is. Gi., conoscendo perfettamente i prezzi di mercato delle autovetture commercializzate, fosse consapevole che i prezzi praticati dai fornitori fossero inferiori al normale valore di mercato e che tale comportamento si rendeva possibile solo grazie a comportamenti fraudolenti.

Dalle verifiche effettuate sarebbe emerso che le società fornitrici sono società filtro o buffer, ovvero soggetto privo di sede, di struttura commerciale e di mezzi finanziari, il cui ruolo all'interno di un più articolato piano per frodare l'Iva, la c.d. "frode carosello", era quello di interporre tra una prima società di comodo ed i concessionari nazionali, acquirenti finali, al fine di beneficiare del mancato versamento dell'Iva operato dalla società c.d. cartiera, risultanze confermate al termine delle verifiche generali, nei confronti delle società fornitrici.

Avendo accertato che la ditta D. Ve. Is. Gi. ha ricoperto un ruolo anomalo nella vicenda, poiché avendo acquistato gli autoveicoli direttamente dalle società sopra menzionate ed avendoli rivenduti ad acquirenti finali, beneficiaria dell'indebita detrazione d'Iva, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla D. Ve. Is. Gi. di Castel Goffredo gli avvisi di accertamento impugnati relativi agli anni 2006 e 2007, con i quali venivano recuperati ai fini IVA le somme dagli stessi riportate per aver posto in essere transazioni commerciali, documentate da numerose fatture, relative alla compravendita di autovetture, in qualità di cessionario, con le società fornitrici più volte richiamate ritenute soggettivamente inesistenti, beneficiando di un'indebita detrazione dell'IVA artatamente costituita e non versata all'erario. I soggetti con cui sono intervenute realmente le transazioni, ad avviso dei verificatori, sono diversi da quello che di fatto è apparso. Questi ultimi sono stati frapposti al solo fine di evadere i versamenti delle imposte. Avverso gli avvisi di accertamento la parte ha proposto tempestivi ricorsi adducendo l'illegittimità dell'avviso impugnato in quanto privi del benché minimo riscontro od elemento che per, gravità, precisione e concordanza, li giustifichi.

Osserva la parte ricorrente come l'Ufficio muova l'accusa di correttezza alla frode, senza peraltro dimostrarlo malgrado l'onere della prova ricada inevitabilmente sull'Amministrazione Finanziaria. Produce copia delle fatture di acquisto delle autovetture, i listini Eurotax per dimostrare la congruità del prezzo pagato e copia dei bonifici di pagamento.

Asserisce inoltre la propria inconsapevolezza di aver partecipato involontariamente alla frode essendo in grado, come ha fatto, di fornire tutti i riscontri circa l'oggettività giuridico materiale delle operazioni commerciali.

Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che eccepisce la infondatezza del ricorso in punto di diritto e di fatto.

Osserva che gli elementi forniti dalla parte ricorrente non costituiscono prova della veridicità delle operazioni contestate.

DECISIONE

Questa Commissione visti gli atti di processo rileva come la tesi della parte ricorrente sia priva di ogni consistenza.

I ricorsi di parte sono incentrati:

Sulla dichiarazione dei verbalizzanti della G. di F. che escludono che D. Ve. Is. sia stato parte attiva e/o consapevole nella frode fiscale con la società Alto Nord srl; sulla carenza di motivazione non essendo stati forniti dall'Ufficio elementi tali da dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nella cosiddetta operazione carosello; sulla produzione dei documenti contabili relativi alle operazioni oggetto della contestazione e sulla congruità del prezzo esposto in fattura;

sulla carenza e contraddittorietà della motivazione;

sulla infondatezza nel merito;

Questo Collegio osserva come l'Ufficio ed i verificatori hanno fornito una serie di elementi che dimostrano che le società fornitrici sono state gestite al solo scopo di evadere il fisco, stante l'accertata assoluta mancanza di strutturazione e organizzazione.

Al contrario parte ricorrente non ha prodotto alcuna prova contraria in grado di contrastare le risultanze delle indagini venendo meno di fatto al proprio onere probatorio. La costante giurisprudenza di Cassazione afferma che se l'Amministrazione Finanziaria muove contestazioni al contribuente circa operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle stesse deve essere fornita dal contribuente.

La produzione delle fatture e delle copie dei bonifici di pagamento delle stesse non possono essere considerati elementi sufficienti per provare la regolarità delle operazioni contestate stante che i rilievi sono fondati sulla inesistenza soggettiva delle operazioni.

Questo Collegio ritiene irrilevante la doglianza secondo la quale la partecipazione alla frode fiscale da parte del ricorrente sarebbe stata inconsapevole - l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che "l'inconsapevolezza della frode altrui non può essere invocata dal contribuente che sfrutti gli effetti favorevoli di operazioni economicamente inesistenti. Il solo fatto che il contribuente con il proprio comportamento abbia determinato il rischio del mancato versamento delle imposte dovute configura di fatto l'infrazione fiscale. I ricorsi di parte vanno pertanto respinti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge i ricorsi. Condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00).